

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il 20 luglio 2009 - Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler / Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau - Chiamate in causa: Malteser Hilfsdienst e.V. und Bayerisches Rotes Kreuz

(Causa C-274/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler.

Convenuta: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

Chiamate in causa: Malteser Hilfsdienst e.V. e Bayerisches Rotes Kreuz

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234, n. 1, CE le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CEE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ¹ (in prosieguo: la "direttiva"):

Se un contratto di fornitura di servizi (nella fattispecie: servizi di soccorso) debba essere considerato "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, e non "appalto di servizi" ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d) della direttiva, per il solo fatto che prevede che il prestatore non sia retribuito direttamente dall'ente aggiudicatore, ma in cui:

- a) il corrispettivo d'uso dei servizi da fornire è determinato attraverso trattative tra il prestatore e terzi, che a loro volta sono enti aggiudicatori (nella fattispecie: enti previdenziali),
- b) in caso di mancato accordo è previsto che un collegio arbitrale costituito a tale scopo decida e che la sua decisione sia sottoposta al riesame dei giudici nazionali, e
- c) il corrispettivo non è pagato direttamente dagli utenti, ma da un ufficio liquidatore, dei cui servizi il prestatore deve avvalersi in base alla legge e che effettua pagamenti rateizzati a cadenza regolare a favore del prestatore.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se si sia in presenza di una concessione di servizi, quando il rischio di impresa intrinseco alla prestazione di servizi pubblici è limitato, in quanto:

- a) ai sensi di una norma di legge, i corrispettivi d'uso del servizio devono essere calcolati sulla base dei costi preventivabili secondo i principi di economia aziendale, corrispondenti ad una corretta esecuzione della prestazione, ad una gestione economica e attenta nonché ad una organizzazione efficiente e
- b) i corrispettivi d'uso sono dovuti da enti previdenziali solvibili,
- c) è assicurata una certa esclusività di gestione nell'area contrattualmente definita,

ma in cui il prestatore assume integralmente tale rischio limitato.

¹ - GU L 134, pag. 114.